

Roma, 15 maggio 2020

**A tutte le Associate
- Loro Sedi -**

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_090_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **Prestazione di servizi, la presenza della controllata nello stato membro non prova la stabile organizzazione**

L’esistenza nel territorio di uno Stato membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata. Inoltre, un prestatore di servizi non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali esistenti tra controllante e controllata al fine di verificare l’esistenza o meno della stabile organizzazione, ma deve sempre considerare la natura e l’utilizzazione del servizio richiesto. Sono le conclusioni cui la Corte di Giustizia Ue è giunta lo scorso 7 maggio con la sentenza relativa alla causa Dong Yang Electronics (C-547/18). Il caso prospettato riguardava le prestazioni di servizi rese da una società polacca, relative all’assemblaggio di schede di circuiti stampati con materiali di proprietà del committente coreano. Al termine della prestazione, il prodotto veniva consegnato dal prestatore polacco ad una società, anch’essa di diritto polacco, controllata dalla committente coreana. Secondo l’amministrazione finanziaria polacca la controllata costituiva una stabile organizzazione della committente coreana, che la utilizzava come proprio stabilimento. Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 22 del Regolamento Ue n. 282/2011, il prestatore avrebbe dovuto esaminare quale fosse il reale destinatario dei servizi, in quanto l’esame gli avrebbe consentito di concludere che tale destinatario era in realtà la controllata polacca. La questione all’esame della Corte, riguardava la possibilità di considerare l’esistenza di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo per il mero fatto che questa ivi possieda una società controllata, nonché l’onere per il prestatore di verificare i rapporti contrattuali tra la società con sede al di fuori della Ue e la sua controllata, al fine di stabilire se la prima avesse o meno una stabile organizzazione in Polonia. I giudici, richiamando il principio affermato con la sentenza Welmory (C-605/12) hanno ricordato che prendere in considerazione una stabile organizzazione del soggetto passivo costituisce una deroga alla regola generale sulla territorialità dei servizi, purché siano soddisfatte determinate condizioni e sia individuato il soggetto passivo beneficiario dei servizi. Ciò non significa che

il prestatore sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra controllante e controllata per accertare se la prima disponga di una stabile organizzazione, in quanto i criteri che il prestatore deve applicare per identificare la stabile organizzazione del destinatario riguardano la natura e l'utilizzazione del servizio fornito al soggetto passivo destinatario. Le conclusioni dei giudici sono sostanzialmente in linea con la posizione assunta dall'Avvocato generale Kokott, nel senso di affermare che una società controllata non può mai costituire una stabile organizzazione Iva della sua controllante.

Fonte: Simone Ficola e Benedetto Santacroce, *Prestazione di servizi, la presenza della controllata nello stato membro non prova la stabile organizzazione*, in *Il Sole 24Ore*, 8 maggio 2020.

➤ **Prove acquisite irregolarmente, la Cassazione ribadisce l'utilizzabilità (ma un limite c'è già)**

L'ordinanza 5105/2020 ha confermato che le prove irregolarmente acquisite possono essere introdotte e assunte a base della decisione nel rito tributario. Una limitazione si può però intravedere senza il bisogno di una riforma legislativa. In base agli articoli 70 del Dpr 600/1973 e 75 del Dpr 633/1972, infatti, per quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia di accertamento, trovano applicazione anche le disposizioni del codice di procedura penale. Quindi l'inutilizzabilità prevista dall'articolo 191 del Codice di procedura penale si potrebbe validamente estendere al processo tributario. Le prove irregolarmente acquisite possono essere introdotte e assunte a base della decisione nel rito tributario. A confermare il principio è stata l'ordinanza 5105/2020 della Cassazione. La controversia è scaturita da una verifica fiscale a una società per la quale era stata rilasciata un'autorizzazione non sottoscritta dal capo dell'ufficio, bensì dal capo area controllo, il quale all'epoca dei fatti non era provvisto di legittima delega. La società impugnava l'accertamento in Ctp che annullava l'atto per difetto di sottoscrizione dell'autorizzazione alla verifica. L'agenzia delle Entrate aveva poi appellato la sentenza avanti in Ctr che ha lo respinto. Da qui il ricorso in Cassazione da parte delle Entrate che ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 33 del Dpr 600/73 e 52 del Dpr 633/72. La Suprema corte ha accolto il ricorso confermando l'orientamento secondo cui nell'ordinamento tributario non esiste un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio, precisa la Corte, è presente nell'articolo 191 del Codice di procedura penale e vale solo all'interno del procedimento penale. L'unica eccezione riguarda gli atti istruttori illegali che ridondino in violazioni dei diritti di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale e del domicilio o la segretezza della corrispondenza (Corte costituzionale, sentenza 34/1973). La Corte aggiunge che dall'impossibilità di dedurre l'inutilizzabilità delle prove irrualmente acquisite, non deriva l'assenza di conseguenze. In casi del genere, infatti, le conseguenze ricadono sull'autore dell'illegittima acquisizione sul piano disciplinare e, se del caso, sul quello civile e penale. Quest'ultima argomentazione, benché teoricamente ineccepibile, risulta non appagante per il contribuente, il quale se anche volesse esercitare un'eventuale azione di risarcimento ex articolo 2043 del Codice civile, assai difficilmente potrebbe ottenere il ristoro della maggiore somma versata in base all'accertamento viziato. Insomma, nulla di nuovo rispetto alla tradizionale impostazione ultra-conservativa dell'atto di accertamento. La Corte motiva la decisione richiamando regole e principi di diritto validati in

passato, la cui attualità, a parere di chi scrive, meriterebbe di essere nuovamente vagliata alla luce della riforma inaugurata con la delega fiscale (legge 23/2014). L'affermazione di uno spirito partecipativo e paritario del rapporto tributario fa apparire anacronistici gli argomenti offerti nelle motivazioni dai giudici. Se parità delle armi e giusto processo sono principi effettivi, allora è il caso di eliminare dalla dinamica processuale le troppe asimmetrie che ancora resistono. Il rigido sistema di preclusioni e decadenze comminate al contribuente a fronte di comportamenti irregolari, o semplicemente inerti, mal si concilia con una dialettica processuale indulgente relativamente alle azioni dei controllori.

Fonte: Marcello Maria De Vito ed Emanuele Florio, *Prove acquisite irregolarmente, la Cassazione ribadisce l'utilizzabilità (ma un limite c'è già)*, in Il Sole 24Ore, 21 aprile 2020.

➤ **La conclusione di un affare in materia di mediazione fa sorgere il diritto alla provvigione**

Il diritto del mediatore a percepire la provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice. Non è richiesta l'esistenza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare. È sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, in modo da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. In tal senso si veda la Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 febbraio 2020 n. 3055, secondo cui in tema di contratto di mediazione, qualora l'affare sia stato concluso tra persone giuridiche, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando la "messa in relazione", causalmente rilevante ai sensi degli artt. 1754e 1755 cod. civ., sia inizialmente intervenuta tra soggetti che, seppur sprovvisti di poteri di legale rappresentanza, abbiano intrapreso e partecipato alle trattative per conto e nell'interesse delle persone giuridiche.

Fonte: Redazione PlusPlus24 Diritto, *La conclusione di un affare in materia di mediazione fa sorgere il diritto alla provvigione*, in Il Sole 24Ore, 20 marzo 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci